

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 622)

*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SEgni)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1959

**Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme contenute nell'unito disegno di legge hanno lo scopo di riordinare i servizi antincendi ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella loro struttura funzionale, adeguare l'organico della forza sottufficiali e vigili, definire lo stato giuridico ed il trattamento economico di detta categoria.

La questione del riassetto dei servizi antincendi, sebbene agitata da tempo con soluzioni dibattute e contrastanti, che vanno dallo scioglimento del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco e relativa restituzione del servizio ai Comuni alla completa statizzazione dello stesso, con l'intermedia soluzione della creazione di Corpi regionali e mantenimento da parte del Ministero dell'interno delle funzioni di direzione e organizzazione tecnica del servizio, non ha finora potuto formare oggetto di un organico provvedimento legislativo a carattere generale, idoneo a dare un assetto definitivo al servizio, in armonia col progresso tecnico e industriale del tempo, nonchè al

personale addetevi che da anni attende la risoluzione dei suoi svariati problemi.

Sicchè l'ordinamento attuale rimane ancora quello previsto dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e relativi regolamenti di esecuzione, integrati in parte da disposizioni a carattere transitorio, come quelle contenute nel decreto legislativo del Capo dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, sulla forza organica da tenersi in servizio in via transitoria, o a carattere limitato per sopperire alle più urgenti e pressanti esigenze, quali la legge 13 ottobre 1950, n. 913, sull'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la legge 9 aprile 1951, n. 338, contenente nuove norme per la gestione finanziaria dei servizi, la legge 24 ottobre 1955, numero 1077, per adeguare i compensi al personale per le prestazioni a pagamento.

#### NECESSITA' DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Si rende, pertanto, necessario procedere ad un riordinamento dei servizi in senso completamente unitario perchè è assiomatico che i compiti affidati ai vigili del fuoco sono di natura squisitamente pubblica ed attengono alla sicurezza pubblica e alla difesa della vita e dei beni dei cittadini. Sono, quindi, compiti istituzionali dello Stato, di natura varia e complessa, che vanno dalla difesa della popolazione civile a quella della tutela del patrimonio nazionale.

L'aspetto nazionale dell'attuale ordinamento va quindi conservato, potenziato e completato. Pensare ad una diversa organizzazione del servizio, comunale, provinciale, regionale sarebbe un controsenso a discapito di quella efficienza che l'organizzazione unitaria ha raggiunto, in relazione alla continua evoluzione della tecnica e alle infinite esigenze della sicurezza singola e collettiva.

Se nel 1934 il Governo avvertì, nel supremo interesse del Paese, la necessità inderogabile di unificare i servizi comunali dei pompieri, di estendere l'organizzazione a tutti i capoluoghi, di costituire i distaccamenti nelle località lontane dai capoluoghi, di porre tut-

ta l'organizzazione sotto la direzione unica del Ministero dell'interno, non vi è chi non veda che le ragioni che determinarono allora il provvedimento sono ancora oggi attuali e senz'altro più fondate.

I servizi antincendi, infatti, a somiglianza di quanto si verifica nel campo della difesa armata della Nazione, debbono mantenere sempre una struttura tale che, oltre ad assicurare le ordinarie prestazioni di soccorso, consenta di entrare automaticamente in funzione per fronteggiare ogni calamità. E ciò non solo nel deprecabile caso di un conflitto armato, ma in ogni genere di sinistro di vaste proporzioni, come esempi recenti ci indicano sia sul piano nazionale (alluvioni nel Polesine, in Calabria, eccezionali neviccate, crolli, frane, terremoti) sia sul piano internazionale (opere di soccorso in Olanda e Grecia).

A tale necessità non può ovviamente rispondere un servizio comunque decentrato ed affidato all'apprezzamento, sia pure illuminato, delle amministrazioni locali, portate spesso, di fronte alla dura legge del bilancio, a comprimere e talvolta addirittura a sopprimere servizi la cui natura ed importanza non consente considerazioni collegate a ristrettezze finanziarie.

#### ATTUALE ORGANIZZAZIONE

Il servizio antincendi, già di pertinenza delle amministrazioni comunali, fu riorganizzato con il regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, su base provinciale con coordinamento nazionale (Corpi provinciali dei pompieri - Ispettorato centrale presso il Ministero dell'interno).

Il provvedimento fu attuato a seguito di un deliberato della Commissione suprema di difesa che, dall'accertamento della consistenza dei servizi comunali, aveva dedotto la inefficienza della struttura antincendi in relazione alle necessità del progresso industriale, edilizio ed economico del Paese e l'assoluta inadeguatezza alle esigenze di un possibile periodo bellico.

Con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, si riorganizzò nuovamente il servizio creando i corpi provinciali autonomi dotati di personalità giuridica.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici in genere, si compone, pertanto, di tanti Corpi di vigili del fuoco, quante sono le attuali Provincie.

Accanto ad una organizzazione centrale facente capo al Ministero dell'interno, dove vi è una apposita ripartizione organica che è la Direzione generale dei servizi antincendi, la legge istitutiva ha previsto una organizzazione periferica rappresentata dai Corpi dei vigili del fuoco, dotati di personalità giuridica, la cui natura può ritenersi simile a quella degli enti locali territoriali ed istituzionali. I Corpi sono retti da consigli di amministrazione, localmente costituiti, organi deliberanti che estrinsecano la personalità dell'ente. Le relative deliberazioni sono sottoposte al visto prefettizio.

A dirigere, organizzare tecnicamente e disciplinarmente i servizi dei Corpi è preposto, altresì, nella qualità di Comandante un ufficiale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli statali.

Al predetto funzionario la legge assegna compiti vasti e complessi, ai quali lo stesso adempie nella duplice figura di preposto ad un ente locale, dotato di autonomia (è componente e segretario insieme del consiglio di amministrazione) e di funzionario dello Stato, gerarchicamente dipendente dall'Amministrazione alla quale appartiene ed ai cui ordini deve uniformarsi tanto nei rapporti con l'autorità locale (Prefetto) quanto con la autorità centrale.

Nel titolo relativo all'organizzazione centrale, la legge istitutiva specifica, infatti, i compiti spettanti al Ministero ed esercitati dalla Direzione generale dei servizi antincendi: direttive generali per la prevenzione, estinzione incendi e soccorsi tecnici in genere — istruzioni e acquisti di materiali unificati nei tipi — studi su questioni organizzative e tecniche di carattere generale — esame sperimentale e tecnico dei materiali — sorveglianza dell'andamento di ciascun Corpo dei vigili del fuoco, compito questo ultimo che consente, attraverso un dettagliato esame di legittimità di tutti gli atti e provvedimenti

dei Corpi, un ulteriore controllo di carattere generale, che si aggiunge a quello prefettizio.

Alla gestione finanziaria dei servizi provvede, ai sensi della legge istitutiva, la Cassa sovvenzioni antincendi, le cui entrate sono costituite, in massima parte, a norma della legge 9 aprile 1951, n. 338, dai contributi dei comuni, che, pertanto, sostengono quasi in *toto* le spese dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici.

#### INCONGRUITA' STRUTTURALE E SITUAZIONE DEL PERSONALE

Si rilevano chiaramente dagli accenni di cui sopra gli inconvenienti dell'attuale sistema.

Mentre il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è definito « nazionale » e posto alle dirette dipendenze dello Stato per il raggiungimento di compiti di natura pubblica, che rientrano nei fini dello Stato (incolumità delle persone e salvezza delle cose), esso in effetti non è che un insieme di tanti Corpi locali, dotati di distinta personalità e funzionanti con organi autonomi, soggetti alla vigilanza della autorità governativa locale e, per certi aspetti, alla vigilanza diretta da parte del Ministero.

Nella organizzazione locale del servizio ricorre, pertanto, una concorrenza di direzione locale e statale, con altrettanta concorrenza di controlli statali e locali, questi ultimi ridotti, per prassi, ad una semplice e formale « presa d'atto ».

Ancora più anormale è l'attuale situazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rappresenta anch'esso un duplice aspetto. Mentre, infatti, in sede di riassetto nazionale dei servizi pompieristici comunali, gli ufficiali ed il rimanente personale dei quadri direttivi furono iscritti in ruoli statali, i sottufficiali e i vigili permanenti sono iscritti in ruoli provinciali, determinati per ciascun Corpo (regio decreto 16 marzo 1942, n. 700), ed amministrati — con alcune limitazioni — dai Corpi stessi. Lo stesso regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, che ha dettato le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico di detto personale, lo definisce, con evidente contraddizione in ter-

mine, « personale non statale del Corpo nazionale ».

Tale stato di cose non ha mancato di creare spiacevoli ripercussioni sul buon andamento dei servizi, quando si pensi che uno stesso organismo a carattere nazionale inquadra nelle proprie file personale con difforme stato giuridico, e che questa difformità finisce col concretarsi in un innegabile vantaggio per gli ufficiali, che appartengono ai ruoli statali ed in un innegabile svantaggio per i sottufficiali e vigili, privi di uno stato giuridico definito. Basti pensare al disagio inevitabile risentito dal personale a seguito di laboriose trattative ed aspettative, spesso insoddisfatte, per addivenire a quei miglioramenti economici ed a quelle provvidenze in genere, attuate per il personale statale, sia o non di ruolo, provvidenze che sono quasi interamente mancate ai vigili e sottufficiali, ai quali, peraltro, non possono applicarsi neppure le disposizioni a favore del personale degli enti locali.

Inoltre basta considerare gli articoli da 12 a 18 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, per valutare a pieno la strana situazione del predetto personale sottufficiali e vigili. Il reclutamento è, infatti, ordinato per pubblico concorso per esami e per titoli, indetto dal Ministero dell'interno: i reclutati sono inviati presso le Scuole centrali dipendenti dal Ministero dell'interno, per frequentarvi l'apposito corso, al termine del quale sono inviati ai Corpi, previa, però, l'iscrizione nei rispettivi ruoli, da deliberarsi dai competenti consigli di amministrazione. Gli stessi consigli provvedono alla promozione al grado di vigile scelto.

Il personale, poi, che aspira all'avanzamento, prende parte a speciali corsi, indetti dal Ministero dell'interno, che consentono la successiva partecipazione al concorso nazionale per titoli al grado di vice brigadiere bandito dal Ministero alla stregua degli altri concorsi, pure banditi dal Ministero per l'avanzamento al grado di brigadiere e di maresciallo. La relativa graduatoria è formata dal Ministero ma la successiva nomina viene deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione dei Corpi, ove il sottufficiale promosso risulterà assegnato. Da qui discendo-

no inconvenienti deprecati come, ad esempio, che il primo classificato nel concorso per sottufficiale non possa conseguire la nomina perchè non vi è alcuna vacanza nell'organico del Corpo ove presta servizio.

Per i trasferimenti il Ministero ha la facoltà di distaccare temporaneamente il personale da un Corpo all'altro e di far luogo al definitivo trasferimento solo se nel Corpo di destinazione vi sia il posto vacante per la unità da trasferire.

#### NECESSITA' DI RIFORME

Alla personalità giuridica dei singoli Corpi non corrisponde una adeguata indipendenza economica per la insufficienza di entrate proprie e dirette; d'altra parte il rapporto di impiego del personale sottufficiali e vigili è stato sottratto alla competenza dei Corpi stessi, con le conseguenze pratiche del disagio di un ibridismo formale e sostanziale che, senza dubbio, nella considerazione del legislatore del tempo, doveva solo costituire una fase di transizione verso la definitiva statizzazione del personale e dei servizi.

Disparità dello stato giuridico fra personale direttivo e subalterno del Corpo, inferiorità del trattamento economico base e di quiescenza dei vigili del fuoco rispetto ad ogni altra categoria di dipendenti pubblici, specie se si fa riferimento ai bassi limiti di età per il collocamento a riposo di autorità (anni 50 per i vigili, anni 52-56 per i sottufficiali) limiti questi che non ricorrono per nessuna altra categoria di dipendenti statali o locali; insufficienza degli organici dei Corpi con gravi riflessi sulle prestazioni e sullo sviluppo delle carriere; mancata sistemazione del personale volontario mantenuto in servizio continuativo da decenni; inadeguatezza delle norme relative al reclutamento e incongruenza di quelle relative alla carriera.

È da tener presente, poi, che nel disegno di legge recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali, è contemplato all'articolo 2 il trasferimento allo Stato delle quote delle spese di gestione dei servizi antincendi che fanno carico ai Comuni.

Per quanto tale disegno di legge miri ad alleggerire la pressione tributaria che appesantisce notevolmente le finanze dei Comuni e delle Provincie, mediante l'assunzione da parte dello Stato di spese che incidono sensibilmente sui bilanci di detti enti, è, però, implicito nella norma di cui al citato articolo 2 il riconoscimento, più volte ribadito dal Ministero dell'interno, che i servizi antincendi ed i soccorsi tecnici in genere, rispondendo a compiti di sicurezza interna del Paese, non possono essere che servizi statali e, pertanto, le relative spese debbono far carico allo Stato.

Col trasferimento allo Stato delle quote dovute dai Comuni per il servizio antincendi, che si aggiungono al corrispettivo che il Ministero dell'interno a norma dell'articolo 4 lettera B della legge 13 maggio 1940, numero 690, deve alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese di esercizio del servizio antincendi nei porti della Repubblica, si assomma nello Stato medesimo tutto l'onere inerente al disimpegno dei servizi antincendi, coperto solo per un decimo dal contributo delle imprese di assicurazione contro i rischi dell'incendio o di altre entrate di non rilevante entità.

Da tali premesse si evince che, venendo a gravare sullo Stato quasi per intero l'onere dei servizi antincendi, sia nel suo interesse assumere non solo l'organizzazione tecnica di detti servizi, ma anche la gestione finanziaria.

Ne consegue che, assumendo lo Stato i servizi inerenti alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi ed ai soccorsi tecnici in genere, non si possa non addivenire alla soppressione dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi, istituiti rispettivamente con gli articoli 2 e 35 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Tali enti avevano la loro ragione di essere ed in quanto dovevano far carico ai Comuni le spese di gestione dei servizi antincendi, riconosciute come obbligatorie per i Comuni capoluogo di provincia e per tutti gli altri Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti dall'articolo 91 lettera d) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383; ma, con l'assunzione da parte dello Stato dell'espletamento di tutti i servizi che si connettono all'organizzazione dei servizi antincendi, e, quindi, di tutti gli oneri che ne derivano, i presupposti che erano di fondamento alla istituzione della predetta Cassa e dei Corpi dei vigili del fuoco vengono a mancare.

Ad eliminare le deficienze dell'attuale sistema si provvede con il presente disegno di legge, di cui si ritiene enunciare in sintesi i criteri direttivi.

\* \* \*

Il nuovo disegno di legge si divide nei seguenti titoli:

Titolo I: ordinamento dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere;

Titolo II: ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Titolo III: personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Titolo IV: disposizioni transitorie;

Titolo V: disposizioni finali.

#### ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEI SOCCORSI TECNICI

Il disegno di legge prevede l'assunzione da parte dello Stato dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici, trattandosi di servizi connessi alla sicurezza dello Stato, ed attribuisce i servizi stessi al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi.

In conseguenza delle suesposte considerazioni si stabilisce la soppressione dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi, autorizzando, nel contempo, l'assunzione degli oneri dei servizi antincendi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Tenuto conto, peraltro, del sensibile beneficio economico che le imprese di assicurazione contro i rischi di incendio ritraggono dai servizi di prevenzione ed estinzione, che, limitando i danni, alleggeriscono l'onere degli indennizzi, è stata aumentata al 5 per cento

la misura dei contributi sui premi annualmente introitati dalle predette imprese previsti dall'articolo 41 della citata legge 1570.

In considerazione, poi, delle particolarità dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici, è stata disciplinata, in deroga al 1° comma dello articolo 5 ed al 2° comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la materia dei contratti di appalto.

Nel determinare le modalità ed i limiti inerenti a detti contratti, si è considerato che gli autoveicoli aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento dei servizi non possono essere che forniti mediante trattativa privata, dato che ciascuna industria automobilistica, sia per telai che per motori, produce su propri tipi.

Si è, altresì, considerato che per quanto riguarda le attrezzature antincendi, trattandosi di un materiale speciale, quasi tutto brevettato, che viene costruito da poche ditte, l'esperimento di appalto non può essere che la licitazione privata.

Si è così previsto che debbono essere comunicati al Consiglio di Stato i progetti di contratto, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni, se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni, se da stipularsi dopo le licitazioni private od appalto-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata. I suddetti limiti sono raddoppiati, ove esistano capitoli d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato.

Invece, per l'acquisto di automezzi e delle attrezzature che vi sono connesse, aventi le sopraindicate caratteristiche, i limiti di cui sopra sono decuplicati, il che consentirà di poter acquistare automezzi attrezzati mediante trattativa privata per un importo di lire 150 milioni; ed attrezzature in genere a licitazione privata per lire 300 milioni.

Con tali limiti, vi è la possibilità di provvedere speditamente alla sostituzione ed integrazione del materiale tecnico di maggiore importanza e necessità per i servizi antincendi ed i soccorsi tecnici.

È stato previsto, poi, che l'Amministrazione dell'interno possa autorizzare aperture di credito a favore dei Comandanti provinciali, del Comandante delle scuole centrali an-

tincendi e del Centro studi ed esperienze, per tutte le forniture e le spese attinenti al funzionamento dei Comandi ed è stato aumentato a lire 3 milioni il limite di cui al 2° comma dell'articolo 8 del citato decreto 2440, per i servizi in economia, date le speciali incombenze dei servizi antincendi.

Infine, è stato previsto che il Ministero dell'interno, nei casi di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco determinati da eventi calamitosi, possa provvedere alle spese di carattere urgente ed indilazionabile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In tali eventi, che impongono il rapido invio nelle località sinistrate di squadre di soccorso dotate dei mezzi più idonei, è evidente che lo stato di emergenza e di necessità giustifica la deroga alle comuni norme vigenti per l'acquisto di quanto possa eventualmente occorrere per l'apprestamento degli uomini e dei mezzi.

#### ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ovviamente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco conserva la sua natura unitaria e centralizzata, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, che vi provvede con una sua ripartizione organica che è la Direzione generale dei servizi antincendi nonchè l'organizzazione a tipo militare necessaria per coesione, disciplina e per la natura stessa del servizio.

Una diversa organizzazione snaturerebbe le fondamenta su cui è basata la struttura del Corpo e renderebbero meno efficienti i vincoli di subordinazione e di disciplina, particolarmente necessari per l'espletamento dello speciale servizio.

Individuati i fini che il Corpo nazionale persegue (incolumità delle persone e salvezza dei beni) attraverso l'attività di prevenzione e l'intervento in ogni genere di sinistro sia pubblico che privato, viene precisato un altro non meno interessante aspetto dell'organizzazione che si rivolge alla preparazione delle unità antincendi per le Forze Armate, allo addestramento ed all'impiego delle unità pre-

poste alla protezione della popolazione civile, sia in caso di pubblica calamità che di guerra.

Già con legge 13 ottobre 1950, n. 913, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato autorizzato a reclutare annualmente dal contingente della classe di leva volontari da incorporare per un periodo di 18 mesi. I giovani prescelti dopo accurata selezione fisica sono ammessi a frequentare un apposito corso di addestramento presso le Scuole centrali antincendi, della durata di 4 mesi, dopo di che sono inviati ai Corpi V.V.F. per completare la ferma di altri 14 mesi, al termine dei quali vengono ricollocati in congedo ed iscritti nei quadri del personale volontario.

Attualmente sono stati espletati 20 corsi per un totale di circa 10.000 vigili ausiliari, forza questa che si rinnova continuamente e che mentre serve di valida integrazione al personale effettivo dei Corpi, assicurandone anche il rinnovamento dei quadri attraverso la partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei vigili permanenti, prepara quelle speciali forze destinate per i reparti mobilitati e per la protezione della popolazione civile, sia in tempo di pace che di guerra.

A seguito della statizzazione completa del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ed alla conseguente soppressione della personalità giuridica dei Corpi, i Comandi provinciali diventano organi periferici dell'Amministrazione centrale.

Oltre ai Comandi provinciali che hanno sede in ciascun Capoluogo di provincia, sono stati previsti Ispettorati di zona il cui numero, le sedi, la circoscrizione territoriale e le attribuzioni saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno.

L'esperienza tratta dalle più recenti calamità del Polesine, della Calabria, della Sicilia, del Salernitano, dalle eccezionali nevicate nell'Italia centro-meridionale ed insulare ha suggerito la necessità di istituire detti Ispettorati con compiti di direzione e di coordinamento dell'attività dei comandi provinciali della zona stessa, nonché con compiti ispettivi sui predetti comandi. Gli Ispettorati avranno altresì la possibilità in casi di sinistri di una certa gravità di inter-

venire immediatamente, assumendo la direzione e la organizzazione delle operazioni di soccorso. Si avrà così il grande vantaggio di raccogliere nella stessa persona la autorità, la responsabilità e l'interesse a che i soccorsi muovano nel maggior numero, con la massima rapidità, nel modo più efficace, campo questo fin'oggi di competenza, almeno in un primo momento, dei Comandanti di Corpo più o meno interessati al sinistro.

L'organizzazione centrale oltre che dalla Direzione Generale dei Servizi Antincendi è rappresentata dalle Scuole centrali e dal Centro studi ed esperienze.

Le Scuole centrali antincendi rappresentano, come è noto, una delle migliori realizzazioni, elogiate ed invidiate da tutte le altre Nazioni per la loro attrezzatura tecnica, per la serietà dell'impostazione e per i risultati fin'ora conseguiti. Esse sono in pieno sviluppo ed hanno sempre più affinata la complessa organizzazione per l'addestramento, la preparazione e la specializzazione del personale ufficiali, sottufficiali e vigili.

In riconoscimento dell'alto grado di efficienza raggiunto, con la citata legge 13 ottobre 1950, n. 913, è stato affidato alle Scuole del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'addestramento e la preparazione dei vigili ausiliari di leva assimilati a tutti gli effetti ai militari di leva.

Inoltre, già da alcuni anni l'Aeronautica militare fa effettuare presso le Scuole corsi per gli specialisti della Aeronautica.

Fra gli altri compiti affidati per legge all'attuale Direzione Generale dei Servizi Antincendi vi è quello di provvedere all'esame « sperimentale tecnico » nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti infiammabili in genere.

Pertanto fin dalla istituzione del Corpo nazionale fu iniziata la costruzione del Centro studi ed esperienze. Esso è andato sempre più sviluppandosi per cui oggi si hanno i seguenti laboratori scientifici e tecnologici:

chimica applicata alla tecnologia anti-incendi;

macchine antincendi e termotecnica;  
 idraulica antincendi;  
 elettrotecnica applicata e telecomunicazioni;  
 scienza delle costruzioni;  
 prevenzione atomica (fisica nucleare - in corso di approntamento).

Alla direzione di detto Centro fin'ora è stato preposto lo stesso Comandante delle Scuole, ma a seguito della importanza assunta dal Centro ed anche in considerazione delle più ampie attività e dei nuovi corsi istituiti presso le Scuole, si rende indispensabile riconoscere una propria individualità a detto Centro che ha assunto vere e proprie funzioni di Istituto di ricerche scientifiche e tecniche in continuo e costante sviluppo.

#### STATO GIURIDICO DEL PERSONALE PERMANENTE - ORGANICI - DISPOSIZIONI GENERALI

Seguono le norme per il personale sottufficiali e vigili permanenti (Titolo III) per i quali il provvedimento prevede anzitutto la iscrizione in un unico ruolo statale in cui gli interessati verranno iscritti in base alla propria anzianità. Si definisce in tal modo lo stato giuridico di una benemerita categoria di dipendenti che per lunghi anni si è vista relegata in una posizione assolutamente incompatibile con la più recente legislazione.

A tal uopo il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad ogni effetto considerato personale civile dell'Amministrazione dello Stato. Ad esso si applicano le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, ad eccezione delle particolari disposizioni contenute nella legge in esame.

Allo scopo di poter assicurare un efficiente servizio distribuito su tutto il territorio nazionale è stato previsto a partire dal 1° luglio 1959 un organico di 8.000 unità così distribuito: n. 4.460 vigili, 1.360 vigili scelti, 1.050 vice brigadieri, 750 brigadieri, 380 marescialli appartenenti alla prima, seconda e terza classe.

Inoltre il contingente massimo degli ausiliari di leva viene portato a 2.000 unità.

Da tenere presente che la forza complessiva del Corpo è oggi di 6.294 unità, ai sensi del D.L.C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254, comprensive delle 3.123 unità già previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 700.

Ma tale organico si è rilevato insufficiente ed inadeguato a far fronte ai servizi di istituto e di prevenzione sempre più crescenti in relazione allo sviluppo tecnico ed industriale del Paese, alla necessità di istituire continuamente nuovi distaccamenti e posti di vigilanza.

Si è cercato di sopperire a tali deficienze sia con gli ausiliari di leva, sia con richiamo dei volontari, richiami sempre più numerosi.

Occorre tener presente che oggi oltre ai Corpi provinciali sono in funzione ben 688 distaccamenti, di cui alcuni hanno una importanza a volte superiore agli stessi Corpi (Casale Monferrato - Lecco - Rimini - San Remo - Legnano - Lodi - Monza - Dornodossola - Voghera - Pinerolo - Busto Arsizio - Biella - Valdarno - Anzio - Civitavecchia - Sulmona - Prato - Portoferraio - Assisi - Orvieto - Barletta - Caltagirone - Cerignola - Taormina - Termini Imerese - Augusta - Marsala e Aversa). Tale numero va assolutamente aumentato perchè è ormai anacronistico pensare che vi siano importanti Comuni che distano a volte oltre 100 km. dalle più vicine caserme dei vigili.

Se si vuole un servizio veramente efficiente, in ogni raggio non superiore ai 15 km. deve esservi un distaccamento in modo che l'intervento sia immediato e comunque in grado di raggiungere in pochissimi minuti il luogo del sinistro.

Nè può oggi concepirsi che tali distaccamenti siano affidati completamente a personale volontario, così come venne in un primo momento previsto. Basta por mente che in tali distaccamenti v'è un sol vigile volontario di turno, il quale ricevuta la segnalazione di un sinistro nella sua giurisdizione, deve prima ricercare gli altri volontari che sono alle normali attività, questi debbono correre in caserma, vestirsi, equipaggiarsi, per poi mettere in funzione i mezzi e partire.



## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tutto ciò è oggi inconcepibile. I distaccamenti debbono essere tutti a personale misto, in modo che un piccolo nucleo di permanenti possa partire immediatamente su allarme, seguito poi dal personale volontario.

In media — tenuto conto che città industriali di grande importanza e centri popolosissimi sono sede di distaccamenti — occorrono sei vigili permanenti per ogni distaccamento (3 per turno di 24 ore) e calcolando mille distaccamenti, solo per la efficienza di questi sono necessarie circa 6.000 unità.

L'aumento quindi dell'organico per ovvie considerazioni di carattere finanziario, è stato contenuto nel limite il più ristretto possibile, compatibile, con una adeguata efficienza dei servizi.

Viene inoltre precisata la situazione giuridica del personale nei confronti degli obblighi militari in caso di richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione ed a tal uopo si è ritenuto di eliminare le limitazioni precedentemente previste per il personale volontario, in relazione all'età ed agli incarichi di mobilitazione, e ciò allo scopo di ovviare alle gravi difficoltà che si determinarono nell'ultimo conflitto per la disponibilità del personale in vista delle accresciute esigenze. Il personale permanente è sempre esente da richiami alle armi per istruzione o mobilitazione; quello volontario, che appartiene al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da oltre sei mesi, è esente dal richiamo per istruzione ed in caso di mobilitazione è esonerato qualora abbia compiuto il 30° anno di età.

In materia di reclutamento del personale permanente sono state previste due importanti modifiche al sistema precedente:

a) il reclutamento dei vigili è disposto mediante concorso per esami aperto a tutti i cittadini in possesso dei consueti requisiti, oltre che di un mestiere qualificato e della incondizionata idoneità fisica, da accertarsi mediante apposita visita medica, mentre le norme finora in vigore limitavano il reclutamento al personale appartenente già da un anno ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario.

I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare uno speciale corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento professionale presso le Scuole centrali antincendi;

b) si è previsto un apposito reclutamento per sottufficiali per il grado di vice brigadiere permanente mediante concorsi per esami aperti a tutti i cittadini, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado e che comprovino di essere maestri d'arte, copotecnici od operai specializzati.

Ciò allo scopo di far affluire nel Corpo personale altamente specializzato.

I vincitori dei concorsi banditi di volta in volta per un quinto dei posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono ammessi a frequentare degli speciali corsi sottufficiali presso le Scuole centrali, divisi in due periodi e integrati con apposito esperimento pratico eseguito presso i Comandi provinciali.

L'età minima per partecipare ad entrambi i concorsi per allievo vigile e per allievo sottufficiale è stata portata a 18 anni in analogia al disposto dell'art. 2 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16.

Il servizio prestato sia come allievo vigile, che come allievo sottufficiale, è considerato inoltre come servizio militare di leva per coloro che, all'atto dell'ammissione alle Scuole non avessero ancora adempiuto agli obblighi militari.

Come si è già visto il servizio prestato nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dai vigili ausiliari di leva è riconosciuto valido a tutti gli effetti come servizio militare di leva e pertanto appare conseguenziale che tale norma sia applicata anche nei confronti di coloro che, prima del compimento degli obblighi di leva, entrino a far parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito all'avanzamento si è provveduto a disciplinare meglio la promozione al grado di vice brigadiere permanente, sostituendo all'attuale concorso per titoli (al quale prendevano parte i vigili ed i vigili scelti che avevano frequentato precedentemente un corso di addestramento indetto senza limiti di posti) un concorso per esami bandito per i

restanti quattro quinti dei posti disponibili nel grado di vice brigadiere.

I vincitori sono ammessi a frequentare successivamente un apposito corso alle Scuole centrali, la cui durata è però inferiore a quella prevista per coloro che provengono dai civili.

Per la promozione agli altri gradi di sottufficiale, all'attuale avanzamento previsto esclusivamente per esame si sostituisce per certi gradi l'avanzamento per anzianità congiunta al merito.

Così che, mentre per l'avanzamento al grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe e di 1<sup>a</sup> classe sono stabiliti concorsi per esame, la promozione per anzianità congiunta al merito è prevista per l'avanzamento ai gradi intermedi di brigadiere, di maresciallo di 2<sup>a</sup> classe, nonché per maresciallo di 1<sup>a</sup> classe limitatamente però alla metà dei posti disponibili, essendo l'altra metà conferita per concorso.

Si è ritenuto, in tal modo, di contemperare le esigenze della selezione tra i dipendenti più preparati per cultura generale e professionale, con quelle di permettere uno sviluppo di carriera ai sottufficiali in possesso di una certa anzianità di servizio e meritevoli per condotta e rendimento in servizio.

Nella materia delle licenze o assenze dal servizio per malattia si è provveduto a colmare le lacune esistenti nell'attuale legislazione, stabilendo una più precisa regolamentazione per la concessione della licenza straordinaria per malattia sia o non dipendente da causa di servizio, la durata della stessa, il collocamento a riposo di ufficio per inabilità fisica, in qualunque tempo accertata, o dopo la scadenza dei periodi massimi di assenza dal servizio all'uopo previsti, il trattamento economico da corrispondersi durante le assenze dal servizio. Viene legislativamente fissata, al posto dell'attuale esclusiva competenza individuale dell'Ispettore sanitario dei servizi antincendi, quella delle commissioni mediche ospedaliere per gli accertamenti medico-legali.

Si è mantenuta la norma relativa all'obbligatorietà del rilascio da parte del Ministero dell'autorizzazione a contrarre matrimonio

per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza limiti di età, in analogia alle disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1956, n. 185, relativa al matrimonio dei sottufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri e degli altri Corpi militarmente organizzati.

Le norme previste nel presente disegno di legge per la cessazione dal servizio del personale permanente riproducono quelle ora vigenti, fatta eccezione per i diversi limiti di età per il collocamento a riposo di ufficio, per il collocamento a riposo per riforma dopo 15 anni di servizio, per la decadenza e la dispensa dal servizio.

Sono stati aumentati di due anni gli attuali limiti di età per il collocamento a riposo di ufficio; vigili scelti e vigili, da 50 a 52, vice brigadieri da 52 a 54 mantenendo ad anni 54 e 56 il collocamento a riposo dei brigadieri e marescialli.

Il collocamento a riposo per riforma dopo 15 anni di servizio, già previsto per il personale del Corpo delle Guardie di P.S., consente di poter eliminare personale scarsamente utilizzabile per infermità accertata, senza far perdere all'interessato un idoneo trattamento di quiescenza, pur senza aver raggiunto il limite minimo di anni di servizio necessari per la liquidazione della pensione.

In conformità alle disposizioni dettate per gli impiegati civili dello Stato e contenute nel D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16 sono stati previsti per la cessazione del servizio gli istituti della decadenza e della dispensa dal servizio, mentre per il licenziamento e la espulsione si sono richiamate le norme contenute nel regolamento di disciplina.

Si è istituito, inoltre, uno speciale ruolo d'onore in cui, a somiglianza di quanto legislativamente ordinato per i militari delle Forze Armate, è iscritto, a titolo di riconoscimento e di onore, il personale rimasto invalido per servizio.

#### PERSONALE VOLONTARIO

Nella materia relativa allo stato giuridico del personale volontario non sono state

previste modifiche particolari di rilievo se si eccettuano le modalità generali di nomina e di amministrazione del personale di cui trattasi, affidato non più ai Consigli di Amministrazione dei cessati Corpi dei vigili del fuoco bensì al Ministero dell'interno. A tal uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a tenere in servizio discontinuo personale volontario iscritto in appositi quadri, determinati per ciascun comando provinciale entro i limiti numerici massimi stabiliti dalla apposita tabella B allegata al provvedimento in esame.

La determinazione numerica dei quadri del personale volontario e le relative variazioni per ciascun comando provinciale vengono disposte con decreto del Ministro dell'interno.

#### TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico stabilito per il personale permanente, sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è mantenuto sulla parità col personale di pari grado del Corpo delle Guardie di P.S., sia per gli stipendi o paghe come per le altre indennità.

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza si è fatto riferimento alle norme in vigore per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'entrata in vigore delle nuove norme sul riordinamento dei servizi antincendi è stata stabilita alla data del 1° gennaio 1960.

Allo scopo di evitare che, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1959, la Cassa sovvenzioni anticendi si trovi nella impossibilità di fare fronte alle proprie esigenze — atteso che con il noto provvedimento sulla finanza locale, attualmente all'esame del Parlamento, le quote di concorso dei Comuni sulle spese di gestione dei servizi antincendi vengono trasferite allo Stato a decorrere dal 1° luglio 1959 — è stata prevista la concessione di un contributo dello Stato nella misura di 3 miliardi.

Si è ritenuto necessario, poi, prevedere la istituzione delle gestioni stralcio sia della

Cassa sovvenzioni antincendi sia dei Corpi dei vigili del fuoco, con la istituzione di apposita contabilità speciale, stabilendo, all'uopo, le relative modalità. Ai fini della liquidazione delle suddette gestioni viene autorizzato lo stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'interno della somma di lire 8 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1959-60 e lire 6 miliardi per l'esercizio 1960-61.

È ovvio che devolvendo allo Stato i patrimoni della Cassa sovvenzioni antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco, lo Stato stesso debba provvedere all'integrazione dei fondi necessari per la liquidazione di dette gestioni.

Tenuto conto dei crediti della Cassa medesima e delle obbligazioni assunte per il disimpegno dei servizi antincendi, nonché dell'ulteriore *deficit* che si verificherà per l'anno solare 1959 nella gestione della Cassa — dato che l'indicata aliquota di 3 miliardi non coprirà il gettito del contributo semestrale dei Comuni — si è accertato che la somma occorrente per la chiusura di dette gestioni è di lire 8 miliardi.

È prevista, poi, la iscrizione nel nuovo ruolo col grado ricoperto all'atto dell'entrata in vigore della legge e nell'ordine di anzianità del grado stesso del personale permanente attualmente iscritto nei ruoli dei singoli Corpi dei vigili del fuoco.

I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente rimasti disponibili dopo il suddetto inquadramento saranno conferiti mediante concorsi per titoli ai sottufficiali in servizio volontario continuativo da almeno 5 anni, ai vigili scelti e vigili in servizio continuativo da almeno un anno.

In tal modo trova definitiva sistemazione quel personale trattenuto in servizio continuativo, per la maggior parte fin dai tempi di guerra ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, ad integrazione della forza dei permanenti e per il quale non si erano potute estendere fin'ora le disposizioni legislative emanate per la sistemazione del personale non di ruolo dello Stato e degli Enti locali.

Evidenti ragioni di equità e di giustizia hanno pertanto suggerito di addivenire alla

sistemazione del suddetto personale che esplica ormai da tempo, con gli stessi rischi, servizio del tutto analogo a quello dei permanenti.

Per il personale sia permanente che volontario che non richieda l'inquadramento nel nuovo ruolo o che comunque non l'ottenga, è disposto il collocamento a riposo, con un aumento di 5 anni utili per la liquidazione del trattamento di pensione.

In via transitoria è stata prevista, altresì, la possibilità di indire, per i primi tre anni dall'applicazione della legge, appositi concorsi per titoli per il grado di vice brigadiere permanente, riservati ai vigili e a vigili scelti già in possesso dell'idoneità all'avanzamento.

Si è infine prevista la iscrizione a domanda nei nuovi quadri dei volontari istituiti presso ciascun Corpo dei vigili del fuoco, di tutto il personale volontario, ufficiali, sottufficiali e vigili che all'atto dell'entrata in vigore della legge prestano servizio volontario discontinuo.

Con apposite disposizioni transitorie sono state stabilite le norme relative al divieto di appartenenza a partiti politici per i dipendenti del Corpo nazionale vigili del fuoco a somiglianza di quanto già legislativamente disposto per il personale della pubblica sicurezza con il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205.

È stata, infine, prevista la regolamentazione dei rapporti con il personale della Cassa sovvenzioni antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco, che cessa dall'impiego in seguito alla soppressione dei predetti enti.

È stata prevista, in particolare, la liquidazione di detto personale e l'assunzione da parte dello Stato del personale in servizio da data anteriore al 1° novembre non provvisto di pensione normale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, mentre per il personale che non verrà assunto dallo Stato è prevista, in aggiunta al trattamento di licenziamento, una integrazione pari rispettivamente a tre mensilità di stipendio ed indennità accessorie per gli impiegati ed a 90 giorni di paga ed indennità accessorie per i salariati.

Al personale di cui sopra assunto dallo Stato vengono estese le norme sullo stato

giuridico ed il trattamento economico previsto rispettivamente per il personale impiegatizio e salariato statale non di ruolo.

#### DISPOSIZIONI FINALI

La Cassa sovvenzioni antincendi ha dato vita a varie istituzioni che si prefiggono la assistenza agli orfani ed ai figli dei vigili del fuoco e che svolgono da vario tempo la loro benefica attività.

Appare equo, quindi, che anche lo Stato, come ha fatto fin'ora la Cassa, conceda alla predetta istituzione un contributo, quale segno di riconoscimento del valore e dello spirito di abnegazione del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, il Ministero dell'interno viene autorizzato a concedere contributi, fino all'importo annuo di lire 25 milioni, a favore di istituzioni che si prefiggano l'assistenza a favore dei figli dei vigili del fuoco.

Dati i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i suoi reparti debbono essere alloggiati in caserme perfettamente idonee dal lato funzionale.

Sta di fatto che senza l'addestramento del personale per cui occorre assolutamente un castello di manovra, una palestra ed ampi cortili, e senza sufficienti autorimesse ed officine bene attrezzate per curare la custodia e la manutenzione degli automezzi, non è possibile mantenere l'efficienza del personale al massimo livello, nè disporre con sicurezza lo impiego delle macchine destinate ai servizi antincendi ed ai soccorsi tecnici in genere.

Pertanto, viene riconosciuto ai progetti relativi alla costruzione ed all'adattamento delle caserme, carattere di urgenza ed indifferibilità.

Viene, poi, prevista la soppressione delle norme vigenti relative alla forza organica nonché l'emanazione di appositi regolamenti di esecuzione.

Con gli ultimi due articoli, infine, viene stabilita la data di entrata in vigore delle nuove norme (fissata per le considerazioni suesposte al 1° gennaio 1960) e vengono indicati i mezzi finanziari per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione delle nuove norme per l'esercizio 1959-60.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I.

ORDINAMENTO  
DEI SERVIZI ANTINCENDI

## Art. 1.

Sono assunti dallo Stato ed attribuiti al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi:

a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonchè i soccorsi tecnici in genere, al fine di tutelare l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni;

b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile sia in caso di calamità sia in caso di eventi bellici.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — disimpegna i servizi di cui alle lettere a) e b) e concorre all'assolvimento di quelli di cui alla lettera c).

Il Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — concorre, altresì, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla preparazione di unità antincendi per le Forze Armate.

## Art. 2.

Spetta al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — provvedere:

a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;

b) agli acquisti ed alle forniture del materiale tecnico e di altro genere occorrente per i servizi predetti;

c) all'amministrazione del personale dei ruoli tecnici dei servizi antincendi e del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) agli studi in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi e di soccorsi tecnici, nonchè all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione degli incendi, dei materiali da costruzione, dei macchinari, degli apparecchi e dei prodotti in genere da effettuarsi presso il Centro studi ed esperienze annesso alle Scuole centrali antincendi;

e) alla determinazione, su proposta dei comandanti provinciali, degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiali per detto servizio, nonchè le relative caratteristiche tecniche.

## Art. 3.

I Corpi dei vigili del fuoco e la Cassa sovvenzione antincendi di cui agli articoli 2 e 35 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soppressi. I rispettivi patrimoni sono devoluti allo Stato.

## Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unità antincendi per le Forze Armate sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata dello Stato.

Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze e gli oneri di cui agli articoli 21 e 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## Art. 5.

A carico delle imprese di assicurazione è previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di rivalsa sugli assicurati.

I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di intesa con quello per il tesoro sulla base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce le modalità ed i termini per il versamento di detti contributi all'entrata dello Stato.

## Art. 6.

In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalto — concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata.

Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'onori approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati, salvo che trattisi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nel qual caso i predetti limiti sono decuplicati.

## Art. 7.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno può autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento:

a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura delle caserme e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per lo acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;

b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;

c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;

d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermità dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;

e) delle spese per l'educazione fisica e per le attività sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) dei canoni per provviste d'acqua alle caserme dei vigili del fuoco.

Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze sarà, parimenti, provveduto con aperture di credito a favore del Comandante delle scuole stesse e del direttore del predetto Centro.

## Art. 8.

Il limite di cui al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aumentato a lire 3.000.000.

## Art. 9.

Nei casi di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati da eventi calamitosi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alle

spese di carattere urgente ed indifferibile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

#### Art. 10.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli effetti dell'inquadramento e dell'impiego, è considerato corpo militarmente organizzato.

#### Art. 11.

Fanno parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- a) le Scuole centrali;
- b) il Centro studi ed esperienze;
- c) gli Ispettorati di zona;
- d) i Comandi provinciali;
- e) i distaccamenti ed i posti di vigilanza.

Alle Scuole centrali, al Centro studi ed esperienze, agli Ispettorati di zona ed ai Comandi provinciali è preposto il personale del ruolo della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi.

Ai distaccamenti ed ai posti di vigilanza sono preposti sottufficiali e vigili scelti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 12.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Il Comando provinciale ha sede nel capoluogo di provincia e comprende i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

Le Scuole centrali, il Centro studi ed esperienze, gli Ispettorati di zona sono alle dirette dipendenze della Direzione generale dei servizi antincendi.

I Comandi provinciali sono alle dirette dipendenze degli Ispettorati di zona e della Direzione generale dei servizi antincendi.

#### Art. 13.

Spetta agli Ispettorati di zona:

a) la vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei Comandi provinciali e sull'efficienza dei rispettivi reparti e servizi;

b) la direzione dei servizi di soccorso, per quanto concerne l'impiego dei reparti dei vigili del fuoco, in caso di calamità nell'ambito della propria circoscrizione, richiedendo ove occorra l'intervento dei Comandi provinciali di altre zone tramite gli Ispettorati nella cui circoscrizione si trovano detti Comandi;

c) promuovere, di intesa con i Prefetti delle provincie comprese nelle rispettive zone, le iniziative dirette ad assicurare il più efficiente funzionamento dei servizi antincendi;

d) adempiere ad ogni altra incombenza ad essi affidata dal Ministero dell'interno.

#### Art. 14.

I Comandanti provinciali:

a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;

b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;

c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del comando provin-

ciale in conformità delle norme stabilite dallo apposito regolamento amministrativo-contabile;

e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, nonchè le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonchè al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

g) fanno parte, come membri di diritto, delle commissioni edilizie comunali;

h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;

i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;

l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.

### TITOLO III

## PERSONALE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 15.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ed è soggetto agli obblighi previsti nella presente legge.

Il personale, sia permanente che volontario, non può appartenere a partiti politici.

##### Art. 16.

L'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è stabilito in 2.000 unità.

##### Art. 17.

Il personale volontario è iscritto in appositi quadri determinati per ciascun comando provinciale con decreto del Ministro per lo interno entro i limiti numerici massimi di cui alla tabella B, annessa alla presente legge.

##### Art. 18.

Ai fini della presente legge nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è agente di pubblica sicurezza e gode, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Il personale direttivo ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.



Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono applicabili al personale volontario quando è chiamato ad esplicitare servizio di istituto.

#### Art. 19.

Il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esente dal richiamo per servizi militari per istruzione e mobilitazione. Il personale volontario se appartiene al Corpo nazionale da oltre sei mesi è esente dal richiamo alle armi per istruzione ed è esonerato dal richiamo, in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di età.

#### Art. 20.

In caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario chiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso è militarizzato.

#### Art. 21.

Salvo quanto previsto dall'articolo 10, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

Ad esso si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

### CAPO II

#### PERSONALE PERMANENTE STATO GIURIDICO

##### Sezione I

##### RECLUTAMENTO

#### Art. 22.

L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle Scuole centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso per esame.

Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'interno; nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo.

#### Art. 23.

Per partecipare al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di età;

3) buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione.

Qualora il candidato sia coniugato, i requisiti della buona condotta e della buona reputazione sono richiesti anche per la moglie e per la di lei famiglia;

4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;

5) incondizionata idoneità fisica e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosità o malattie nervose o ludenti le facoltà mentali. Può essere di ostacolo all'ammissione al concorso anche aver lo aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle predette malattie.

La idoneità fisica è accertata prima della prova scritta, da apposita commissione medica presieduta dall'Ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici da nominarsi dal Ministro dell'interno. I candidati sono, inoltre, sottoposti ad esame psicotecnico onde accertare la idoneità alle particolari esigenze dei servizi antincendi.

I giudizi della commissione medica e psicotecnica sono definitivi;

6) licenza elementare;

7) esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso da comprovarsi con appositi certificati.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze Armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i condannati per delitti dolosi.

L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta dal Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto.

## Art. 24.

Il giudizio sugli esami di concorso per allievi vigili permanenti è devoluto ad una apposita commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta:

1) dal Comandante delle scuole centrali antincendi - presidente;

2) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica di direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

3) da un ispettore capo o ispettore superiore del servizio antincendi;

4) dal direttore dei corsi allievi vigili permanenti;

5) dall'insegnante di educazione fisica presso le Scuole centrali antincendi.

Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2° classe, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi esercita le funzioni di segretario.

## Art. 25.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale, sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria. Le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia. Nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

3) in una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi, che saranno di volta in volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno o un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica rispettivamente non inferiore a consigliere di I° classe o primo ispettore, presiede la commissione di vigilanza, i cui membri sono designati dal Prefetto della provincia in cui si svolge la prova.

Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le Scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dallo Istituto nazionale orfani vigili del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 26.

Con decreto del Ministro per l'interno è approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso.

#### Art. 27.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro per l'interno allievi vigili permanenti e comandati a frequentare un corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi presso le Scuole centrali antincendi.

L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, può essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposito nulla osta.

#### Art. 28.

Il corso per allievi vigili permanenti presso le Scuole centrali antincendi è svolto secondo il programma di insegnamento determinato dal regolamento delle scuole.

Gli esami finali comprendono prove orali e pratiche, sulle materie fissate in detto regolamento, e sono sostenuti innanzi a commissioni nominate dal Ministro per l'interno. Ciascuna di esse è composta di tre membri.

Ogni commissione, dopo ciascuna prova di esame, assegna una votazione per la quale ogni commissario dispone di dieci punti.

L'allievo è dichiarato idoneo se in ciascuna materia avrà riportato la votazione di almeno 18/30.

Ad esami ultimati, i presidenti delle commissioni si riuniscono in seduta plenaria, presieduta dal Comandante delle scuole, per stabilire la media complessiva per ciascun allievo e formare la graduatoria degli idonei.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto del Ministro per l'interno.

Il Ministro per l'interno può disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

#### Art. 29.

Il Comandante delle Scuole centrali antincendi trasmette la graduatoria degli allievi vigili permanenti risultati idonei negli esami finali al Ministro per l'interno che, con proprio decreto, provvede — secondo l'ordine della graduatoria — alla nomina a vigile permanente.

### Sezione II

#### AVANZAMENTO

#### Art. 30.

La promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua per anzianità nei limiti dei posti disponibili tra i vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, abbiano riportato per tale periodo una qualifica non inferiore a distinto, e dopo l'ultima qualifica non abbiano subito punizioni di stato.

#### Art. 31.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali permanenti viene effettuata:

a) nella misura di un quinto dei posti disponibili mediante concorso per esami bandito dal Ministero per l'interno, tra i cittadini italiani.

Nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specia-

lità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo;

b) nella misura di quattro quinti dei posti disponibili mediante concorso per esami tra i vigili scelti ed i vigili. Tale aliquota potrà essere anche aumentata fino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili fissata annualmente dal Ministero dell'interno qualora il concorso di cui alla lettera a) non abbia dato il gettito stabilito.

Ai partecipanti al concorso di cui alla lettera a) si applicano tutte le norme di cui al precedente articolo 23. Essi dovranno inoltre:

aver compiuto all'atto del bando di concorso il 18° e non superato il 32° anno di età, salvi gli aumenti previsti dalle disposizioni vigenti;

possedere il titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado;

comprovare di essere maestri d'arte, capo tecnici o operai specializzati.

I vigili scelti ed i vigili in servizio al Corpo nazionale vigili del fuoco per partecipare al concorso per allievi sottufficiali permanenti dovranno, alla data del bando di concorso, aver prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile; aver dato prova di spiccate capacità, diligenza e buona condotta; non aver riportato negli ultimi tre anni punizioni di stato ed aver ottenuto per lo stesso periodo qualifiche non inferiori a « distinto ».

L'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso di cui alla lettera b) è ridotta:

a quattro anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata da un istituto professionale industria e artigianato;

a tre anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata dall'istituto professionale industria e artigianato per gli orfani dei vigili del fuoco.

Sono esclusi dal concorso:

coloro i quali per due volte nei precedenti concorsi di ammissione o negli esami fi-

nali del corso non abbiano conseguita l'idoneità;

coloro i quali successivamente alla data del bando di concorso abbiano riportato punizioni di stato.

#### Art. 32.

I partecipanti al concorso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice, chiara, corretta;

b) prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi;

c) prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

d) prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica nonchè su nozioni elementari di fisica e di chimica;

e) prova ginnico sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Le prove di concorso hanno luogo presso le Scuole centrali antincendi.

#### Art. 33.

I partecipanti di cui alla lettera b) del precedente articolo 31 sono sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta relativa alla redazione di un rapporto di servizio, nel quale i concorrenti debbono dare prova di sapere esprimere le loro idee in forma semplice, chiara e corretta;

b) prova orale sulle seguenti materie:

*aritmetica*: le quattro operazioni sui numeri interi e frazionari;

*geometria*: definizione delle figure piane e dei solidi. Misura della superficie e dei volumi;

*nozioni elementari di fisica*: forze, lavoro, potenza, energia, calore, temperatura, combustione, pressione idrostatica, perdita di carico, relazione tra volume, pressione e temperatura dei gas, potenziale elettrico, corrente, tipi di corrente, macchine elettriche, condensatori;

*nozioni elementari di chimica*: elementi sulla composizione della materia, reazioni chimiche, conoscenza delle sostanze pericolose, esplosivi, aggressivi;

*tecnologia antincendi*: attrezzi e macchine in dotazione ai vigili del fuoco, nomenclatura ed istruzione sulle funzioni di ogni congegno, reti di distribuzione idrica, idranti, risorse idriche, reti elettriche, fogne, sistemi di spegnimento degli incendi, crolli, alluvioni, frane, puntellamenti, operazioni di salvataggio.

È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi che saranno di volta in volta determinate. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al comma secondo del precedente articolo 25.

Le prove orali si effettuano presso le Scuole centrali antincendi.

#### Art. 34.

La commissione giudicatrice del concorso ad allievi sottufficiali permanenti è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;

2) dal comandante delle Scuole centrali antincendi;

3) dal direttore dei corsi allievi sottufficiali permanenti

Alla commissione per i candidati di cui alla lettera a) dell'articolo 31 è aggregato l'insegnante di educazione fisica presso le Scuole centrali antincendi.

Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero del-

l'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi.

I concorrenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 31 per essere ammessi alle prove orali e ginnica devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno 6/10; per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

A parità di voto hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco; coloro che hanno prestato servizio militare di leva del Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I concorrenti al concorso di cui alla lettera b) del precedente articolo 31 per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato nella prova scritta almeno 6/10. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati nelle due prove di esame.

La graduatoria è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di vigile scelto; a parità di voto e di grado il concorrente decorato con medaglia al valor militare con medaglia al valor civile ed il più anziano di ruolo.

#### Art. 35.

I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 31 sono ammessi a frequentare i corsi per allievi sottufficiali permanenti presso le Scuole centrali antincendi della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Al termine dei primi sei mesi gli allievi sottufficiali sono sottoposti ad esami pres-

so le Scuole per ottenere il passaggio al secondo corso.

Gli allievi che abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione sono avviati ai Comandi provinciali per un periodo di giorni 90 per assolvere funzioni di vice brigadiere.

L'Ispettore Comandante provinciale al termine dei tre mesi di permanenza esprime il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo.

Terminato l'esperimento gli allievi rientrano alle Scuole per il completamento del corso.

Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 34.

Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle Scuole.

Lo svolgimento di dette prove avviene con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 28.

La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultati idonei negli esami finali, è comunicata al Ministero che provvede alla loro nomina a vice brigadiere permanente del predetto Corpo secondo l'ordine di graduatoria.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di nomina, la anzianità relativa dal posto riportato nella graduatoria.

Ai vice brigadieri permanenti, nominati ai sensi del presente articolo, è applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 27 purchè abbiano prestato servizio per la durata complessiva di 18 mesi compreso il periodo di allievo sottufficiale.

#### Art. 36.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione possono essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta.

Al termine del primo corso la Commissione esaminatrice deve pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure

sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

Coloro che non sono giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile sono dimessi, mentre gli altri, a domanda, possono conseguire la nomina a vigile permanente.

Gli allievi che al termine del secondo corso non vengano giudicati idonei al grado di vice brigadiere, possono essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta, e qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei, possono, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

#### Art. 37.

I vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso per allievo sottufficiale permanente presso le Scuole centrali antincendi della durata di mesi sei sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 28.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali possono essere ammessi a ripetere il corso, e qualora non siano dichiarati per la seconda volta idonei vengono rimandati ai comandi provinciali di provenienza.

#### Art. 38.

La promozione al grado di brigadiere è conferita nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice brigadieri con almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità professionale, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a distinto e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.

#### Art. 39.

La promozione al grado di maresciallo permanente di 3<sup>a</sup> classe è conferita, nei limiti dei posti disponibili, per esame di concorso.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Possono partecipare al concorso per esame i brigadieri, con almeno tre anni di anzianità di grado, che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo » e non abbiano subito nei tre anni precedenti alla data del bando di concorso punizioni di stato.

Il giudizio sulle domande di ammissione agli esami e sulle relative prove, è demandato ad una apposita commissione composta come previsto nel successivo articolo 46.

Sono esclusi dagli esami e dalla promozione i brigadieri che, successivamente alla data nella quale gli esami sono stati indetti, subiscano punizioni di stato.

## Art. 40.

Gli esami per la promozione a maresciallo di 3<sup>a</sup> classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

La prova scritta ha come oggetto lo svolgimento di un tema relativo ad intervento in sinistri di particolare importanza.

La prova orale verte sulle materie indicate all'articolo 33 oltre che sui seguenti argomenti:

*aritmetica*: proporzioni, potenze e radici;

*geometria*: divisioni del cerchio e misura degli angoli. Metodi grafici per la soluzione dei problemi elementari di geometria piana;

*fisica e chimica*: è richiesta una maggiore conoscenza delle leggi e fenomeni fisici con speciale riferimento a quanto ha attinenza al servizio antincendi. Sono richieste le formule elementari di fisica e chimica.

La prova pratica consiste nel preparare e fare eseguire una manovra di insieme su tema generico assegnato dalla commissione esaminatrice.

Le prove di esame hanno luogo presso le Scuole centrali antincendi.

Ciascun componente della commissione dispone per ogni prova di dieci punti. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti ammessi alla prova orale e pratica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi e per essere inclusi nella relativa graduatoria de-

vono aver riportato in ciascuna prova di esame almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportata in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria è compilata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti ha la precedenza il candidato decorato al valor militare, quello decorato al valor civile, al valor di marina ed al valor aeronautico ed infine il più anziano in ruolo.

## Art. 41.

Le promozioni al grado di maresciallo di 2<sup>a</sup> classe vengono conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, con almeno tre anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità, che nell'ultimo triennio siano stati giudicati non inferiori a « distinto » e che, alla data dello scrutinio, non abbiano subito punizioni di stato.

## Art. 42.

La promozione a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe ha luogo per metà dei posti disponibili mediante concorso per esame e per metà per anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti per esame sono portati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.

Possono partecipare al concorso per esame i marescialli di 2<sup>a</sup> classe con almeno due anni di anzianità nel grado, che nell'ultimo biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad « ottimo » e che non abbiano subito nei due anni precedenti alla data del bando che indice gli esami, punizioni di stato.

Il giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative prove è demandato ad una apposita commissione composta come previsto nel successivo articolo 46.

Possono essere promossi per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo,

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i marescialli di 2<sup>a</sup> classe, con almeno quattro anni di anzianità di grado, che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato classifica non inferiore a « ottimo » e che posseggano in modo spiccato tutti i requisiti per poter esercitare le funzioni del grado superiore.

Coloro che conseguono la promozione per esame sono iscritti nel ruolo del grado superiore prima di quelli promossi per anzianità congiunta al merito.

I marescialli di 2<sup>a</sup> classe che superino lo esame di concorso sono esclusi dalla promozione se prima dell'emanazione del decreto ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.

## Art. 43.

Gli esami per la promozione al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

La prova scritta ha come oggetto la redazione di un rapporto dettagliato di servizio di particolare importanza.

Nella prova orale il candidato deve dimostrare una conoscenza completa di tutta la attrezzatura dei vigili del fuoco; del personale, di tutti i servizi tecnici, amministrativi, contabili, di officina e di magazzino, dei regolamenti di servizio, delle leggi e regolamenti di polizia e di prevenzione incendi.

La prova pratica consiste nel comando di una manovra di insieme.

Le prove di esame hanno luogo presso le Scuole centrali antincendi. Per lo svolgimento degli esami, l'ammissione alla prova orale e pratica e la compilazione della graduatoria e le modalità della promozione si osservano le norme contenute nel precedente articolo 40.

## Art. 44.

Le promozioni a vigile scelto ed ai vari gradi di sottufficiale permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto ministeriale di promozione; l'anzianità relativa è determinata secondo l'ordine della rispettiva graduatoria formata al termine dei corsi o degli esami salvo i casi

di promozione per anzianità o per anzianità congiunta al merito nei quali l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.

## Art. 45.

Le commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai gradi di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe ed a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro per l'interno e composte come segue:

1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - presidente;

2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a Ispettore superiore;

3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi - segretario.

## Art. 46.

La commissione di avanzamento per le promozioni, per anzianità congiunta al merito, al grado di vigile scelto, a brigadiere, a maresciallo di 2<sup>a</sup> classe e maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, è nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno e composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - presidente;

2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con la qualifica non inferiore a Ispettore superiore;



3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi - segretario.

#### Art. 47.

I vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare, possono essere esclusi con provvedimento del Ministro, sentita la commissione di avanzamento, dagli esami o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detti esami o scrutini abbiano luogo durante il procedimento.

Se non sia stata decretata la esclusione, gli interessati sono ammessi allo scrutinio o agli esami ma la promozione è sospesa fino all'esito dei procedimenti stessi.

Qualora i vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare dopo gli esami o scrutini di cui sopra ma prima che la promozione sia conferita questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

La esclusione dalla promozione ha luogo quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto doloso alla pena della reclusione o quando, in conseguenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, il dipendente sia stato licenziato o espulso dal Corpo, oppure sia stato riconosciuto meritevole di rimanere, ma gli sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla riduzione dello stipendio.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, terminato il relativo procedimento penale o disciplinare, il dipendente è sottoposto nuovamente a giudizio della commissione di avanzamento e se dichiarato idoneo è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

### Sezione III

#### LICENZE - MALATTIE - CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER INABILITÀ FISICA

#### Art. 48.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti possono concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze: ordinarie, brevi e straordinarie.

La licenza ordinaria ha la durata di trenta giorni da godersi entro l'anno in una sola volta o in più periodi.

La licenza breve ha la durata massima di cinque giorni in ciascun anno e può essere concessa per premio.

La licenza straordinaria può essere concessa:

a) per la morte di uno dei genitori, della moglie o dei figli;

b) per gravi motivi personali o di famiglia;

c) per malattia.

Le licenze per motivi di cui alle lettere a) e b) hanno ciascuna la durata massima di trenta giorni nell'anno.

La licenza per malattia è concessa su proposta del sanitario del comando provinciale fino a mesi tre, e, per durata maggiore, su proposta della competente commissione medica ospedaliera ai sensi del successivo articolo 52.

La durata massima complessiva della licenza straordinaria non può essere superiore ad un anno, salvo che per malattie dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata non può superare i due anni.

#### Art. 49.

Le assenze dal servizio per comprovata malattia dipendente o meno da causa di servizio sono considerate a partire da un massimo di dieci giorni, anche non consecutivi, come licenza ordinaria se il personale non ha ancora usufruito di detta licenza, e, ove questa sia stata già goduta, come licenza straordinaria per malattia.

Il personale in licenza straordinaria per malattia può ottenere dal comando provinciale che tale licenza, fino alla concorrenza di giorni 60, sia considerata come ordinaria, computandosi nei sessanta giorni quelli di licenza ordinaria eventualmente già goduti nell'anno in corso. In tale caso il dipendente la cui malattia non consegua da causa di servizio non ha diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

#### Art. 50.

Nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta o immediata di servizio da accertarsi debitamente ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo articolo 51 le spese di trasporto, di cura e degenze, sono a carico dell'Amministrazione.

#### Art. 51.

Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, lesioni o infermità riportate in servizio o della inabilità a proseguire nel servizio, nonché le visite di controllo e collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, sono effettuati in conformità delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, nel regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.

Le spese inerenti alle visite richieste dagli interessati sono a carico degli stessi.

#### Art. 52.

Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente commissione medico-ospedaliera è collocato a riposo di ufficio.

È altresì collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermità dipendenti da causa di servizio.

#### Art. 53.

Due o più periodi di licenza straordinaria per malattia interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.

La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per malattia anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiore a sei mesi, non può superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, anche se ritenuto dalla competente commissione medico-ospedaliera temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è collocato a riposo di ufficio.

#### Art. 54.

Al personale collocato a riposo di ufficio ai sensi dei precedenti articoli 52 e 53 è fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

#### Art. 55.

Il personale che ha cessato dal servizio ai sensi degli articoli precedenti può ottenere in seguito la riammissione qualora dopo l'accertamento di una nuova visita collegiale, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, ad eccezione di quello dell'età che comunque non può essere superiore agli anni 45.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza dal posto.

Il personale riammesso a norma del precedente comma, riacquista il grado già rivestito ed è iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione.

#### Art. 56.

Al personale in licenza ordinaria, breve e straordinaria per i motivi di cui al comma 4° lettere a) e b) del precedente articolo 48 e per malattia non dipendente da causa di ser-

vizio, spettano lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Il tempo trascorso in licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o paga nonchè del trattamento di quiescenza e di previdenza.

#### Art. 57.

Al personale in licenza per malattia, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, spettano tutte le competenze a carattere fisso e continuativo.

Il tempo trascorso in licenza per malattia per il motivo di cui al comma precedente è computato interamente agli effetti dell'anzianità per la progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga nonchè del trattamento di quiescenza e previdenza.

#### Art. 58.

Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili sia per esigenze di servizio che per motivi disciplinari.

Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il comando provinciale degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza.

#### Sezione IV

#### MATRIMONIO

#### Art. 59.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, da rilasciarsi in carta bollata a spese dell'interessato.

Tale autorizzazione, che è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei, sarà rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato è informato dello stato della pratica.

#### Art. 60.

La validità dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ha la durata di sei mesi.

Il sottufficiale, vigile scelto e vigile, appena celebrato il matrimonio, deve informare il comando da cui dipende, presentando poi due estratti conformi del relativo atto, uno dei quali è trasmesso al Ministero.

#### Art. 61.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggono matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, sono licenziati dal Corpo, senza l'intervento della commissione di disciplina.

#### Sezione V

#### CESSAZIONE DAL SERVIZIO

#### Art. 62.

Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio per:

- 1) raggiungimento dei limiti di età;
- 2) inidoneità fisica;
- 3) riforma;
- 4) volontarie dimissioni;
- 5) decadenza dall'impiego;
- 6) dispensa dal servizio;
- 7) licenziamento;
- 8) espulsione.

#### Art. 63.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati a riposo di ufficio:

- a) quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:
  - marescialli di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe: anni 56;
  - brigadieri e vice brigadieri: anni 54;
  - vigili scelti e vigili: anni 52;

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per inidoneità fisica debitamente accertata in qualunque tempo o alla scadenza dei periodi massimi di assenza dal servizio per malattia, ai sensi dei precedenti articoli 52 e 53.

## Art. 64.

Il collocamento a riposo per riforma, col relativo assegno di pensione, può essere disposto nel caso che il personale, dopo 15 anni di servizio effettivo, sia divenuto inabile permanentemente al servizio stesso per infermità accertata a seguito di apposita visita collegiale eseguita ai sensi del precedente articolo 51.

## Art. 65.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono in qualunque tempo chiedere le dimissioni dal servizio.

Il personale ha obbligo di continuare a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata soltanto per gravi motivi di servizio, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato.

## Art. 66.

Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco incorre nella decadenza:

a) quando perde la cittadinanza o accetta una missione o altro incarico di una autorità straniera senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno;

b) quando senza giustificato motivo non assume o non riassume servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;

c) quando risulti che sia stato reclutato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante secondo le norme vigenti, qualora non dipenda dalla perdita della cittadinanza o dal caso previsto dalla lettera c).

## Art. 67.

Il licenziamento o l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina.

Si fa luogo al licenziamento, senza l'intervento della commissione di disciplina, oltre che per il caso previsto dal precedente articolo 61, anche per i trasgressori al divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15.

L'espulsione ai fini dell'eventuale perdita o al riacquisto del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza è assimilata alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.

## Art. 68.

Può essere dispensato dal servizio il sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

È considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a buono.

Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione di cui al comma seguente.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto ministeriale, sentita la commissione di avanzamento di cui al precedente articolo 46.

È fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni vigenti.

**Art. 69.**

Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo il collocamento a riposo od in attività di servizio, spettano le indennità ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.

**Art. 70.**

In apposito ruolo d'onore sono iscritti di ufficio, previo collocamento a riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti riconosciuti non più idonei all'incondizionato servizio nel Corpo dei vigili del fuoco per mutilazioni e inabilità riportate in servizio e per causa di servizio, semprechè abbiano ottenuto la liquidazione del trattamento di quiescenza privilegiato.

Detto personale con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere richiamato in servizio, col proprio assenso, soltanto in casi particolari per essere impiegato in incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.

**CAPO III****PERSONALE VOLONTARIO****STATO GIURIDICO****Art. 71.**

Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Art. 72.**

Il Ministro per l'interno in occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità può chiamare in servizio temporaneo il personale volontario, destinandolo in qualsiasi località. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, istituti ed

enti indicati nell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno lo obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.

**Art. 73.**

Al reclutamento del personale volontario si provvede:

a) mediante iscrizione nei quadri di ciascun Comando provinciale del personale che abbia prestato servizio ausiliario di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, residente nel capoluogo o in località sede di distaccamento, che ne faccia istanza e conservi i requisiti prescritti;

b) mediante chiamata diretta fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e risultino in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli 74 e 76.

**Art. 74.**

Gli ufficiali volontari sono nominati tra i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in ingegneria o diploma di geometra o di perito industriale;

qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato; è in facoltà del Ministero dell'interno di provvedere alla nomina ad ufficiale volontario dei laureati in ingegneria anche se non in possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, semprechè abbiano adempiuto agli obblighi di leva e non siano stati riformati o comunque dichiarati inidonei al servizio militare;

patente di abilitazione a condurre autoveicoli;

idoneità fisica (altezza minima metri 1,65 e massima metri 1,80) da accertarsi a mezzo di apposita visita del sanitario del Comando provinciale;

età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

stabile residenza nel comune sede di Comando provinciale o di distaccamento;

non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

buona condotta.

#### Art. 75.

Gli ufficiali volontari sono nominati col grado di secondi ufficiali. Essi hanno l'obbligo di:

1) compiere un mese di servizio d'istruzione presso il Comando provinciale di residenza.

Gli ingegneri che non siano in possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate per ottenere la nomina debbono frequentare con esito favorevole un corso della durata massima di mesi tre presso le Scuole centrali antincendi.

Il corso e l'esame finale hanno luogo con le modalità determinate dal regolamento delle scuole;

2) presenziare e presiedere alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina, che non debbono essere di durata inferiore a due ore e mezza;

3) esercitare le funzioni tecniche ed amministrative inerenti al comando di un distaccamento quando di tale comando siano investiti;

4) presentarsi, se in servizio presso il capoluogo di provincia, in un giorno della settimana che sarà precisato dal Comandante provinciale per ricevere disposizioni sullo svolgimento delle esercitazioni o su altre esigenze di servizio.

Agli ufficiali volontari può essere affidato, in caso di assenza di ufficiali permanenti, il Comando provinciale.

Nel caso suddetto le funzioni di Comandante provinciale debbono essere affidate all'ufficiale volontario più elevato in grado, a parità di grado al più anziano, a parità di anzianità al maggiore di età.

#### Art. 76.

I vigili volontari sono reclutati tra i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare (5<sup>a</sup> elementare);

esercizio di uno dei mestieri richiesti per l'ammissione ai corsi per allievi vigili permanenti;

idoneità fisica (altezza minima metri 1,65 e massima di m. 1,80) da accertarsi a mezzo di apposita visita del sanitario del Comando provinciale;

età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

adempimento degli obblighi di leva;

stabile residenza nel comune sede di Comando provinciale o di distaccamento;

non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

buona condotta.

Non possono essere reclutati fra il personale volontario coloro che sono addetti a stabilimenti ausiliari o fanno parte delle squadre antincendi delle industrie, stabilimenti o depositi di cui all'articolo 28 comma d) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè gli agenti dei comuni, delle provincie e delle regioni.

#### Art. 77.

I vigili volontari hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta ogni quindici giorni e di partecipare due volte al mese alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina.

Tali esercitazioni non debbono essere di durata inferiore a due ore e mezza.

#### Art. 78.

Gli ufficiali volontari conseguono la promozione a primi ufficiali per anzianità, semprechè rivestano il grado di secondi ufficiali da almeno cinque anni, ed abbiano frequentato un corso presso le Scuole centrali antincendi della durata minima di un mese, ottenendo l'idoneità.

Il corso e l'esame finale hanno luogo con le modalità determinate nel regolamento delle scuole.

## Art. 79.

La promozione a vigile scelto volontario è conferita per anzianità ai vigili che abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado, che abbiano riportato giudizi non inferiori a « distinto » e siano ritenuti idonei dal Comando provinciale.

## Art. 80.

Alla promozione a vice brigadiere volontario si provvede mediante concorso per titoli fra i vigili scelti e vigili volontari che abbiano almeno otto anni di anzianità anche cumulativa nei due gradi, e che abbiano frequentato un corso presso le Scuole centrali antincendi della durata minima di un mese ottenendo l'idoneità all'avanzamento.

Il corso e l'esame finale hanno luogo con le modalità determinate nel regolamento delle scuole.

Il periodo di servizio di cui al comma precedente è ridotto rispettivamente di due anni ed un anno per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma quarto del precedente articolo 31.

Nel decreto ministeriale che indice il concorso è indicato il numero complessivo dei posti e la ripartizione fra i singoli Comandi provinciali entro i limiti di cui all'articolo 17.

L'esame e la valutazione dei titoli è deferita ad una commissione composta ai sensi del precedente articolo 34 comma primo.

## Art. 81.

La promozione a brigadiere volontario è conferita per anzianità congiunta al merito ai vice brigadieri ritenuti idonei dal Comando provinciale con almeno due anni di grado semprechè abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo » nell'ultimo biennio.

## Art. 82.

La promozione a maresciallo di 3<sup>a</sup> classe volontario è conferita per anzianità congiunta al merito ai brigadieri volontari ritenuti idonei dal Comando provinciale con almeno

quattro anni di grado semprechè abbiano riportato giudizi non inferiori ad « ottimo » nell'ultimo biennio.

## Art. 83.

All'avanzamento del personale volontario ai gradi di vigile scelto, brigadiere e maresciallo di 3<sup>a</sup> classe si provvede con decreto del Ministro per l'interno nei limiti delle disponibilità dei quadri dei rispettivi Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sentita la commissione di avanzamento di cui al precedente articolo 46.

## Art. 84.

I sottufficiali ed i vigili scelti volontari hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta la settimana e non più di due volte per settimana e di partecipare alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina.

I marescialli non sono obbligati a pernottare in caserma.

I sottufficiali ed i vigili scelti volontari sono obbligati ad esercitare anche le funzioni di comandante di distaccamento, quando ne siano investiti dal Comando provinciale.

## Art. 85.

Il personale volontario cessa dal servizio ed è cancellato dai quadri per:

- a) raggiungimento dei limiti di età;
- b) malattia;
- c) insufficiente rendimento;
- d) volontarie dimissioni;
- e) radiazione.

## Art. 86.

Il personale volontario cessa dal servizio con provvedimento di ufficio quando raggiunge i seguenti limiti di età:

primo ufficiale e secondo ufficiale, anni 58;

- maresciallo di 3<sup>a</sup> classe, anni 56;
- brigadiere e vice brigadiere, anni 54;
- vigile scelto e vigile, anni 52.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 87.

Il personale volontario che per la durata di un anno non abbia potuto prestare servizio per motivi di salute, viene d'ufficio esonerato dal servizio e cancellato dai quadri su proposta del Comando provinciale sentito l'Ispettore sanitario dei servizi antincendi.

Se l'infermità è dovuta a causa di servizio la durata di cui al precedente comma è di due anni.

Ai soli fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie, lesioni e infermità, si applicano al personale volontario le norme previste per il personale permanente.

## Art. 88.

Può essere esonerato dal servizio o cancellato dai quadri il personale volontario che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento, ed abbia riportato al termine dell'anno nel quale è stato previamente ammonito giudizio inferiore a « buono ».

## Art. 89.

È considerato di insufficiente rendimento ed esonerato dal servizio il personale volontario che, nonostante diffidato, continui ad assentarsi senza giustificato motivo dalle esercitazioni e dai turni prescritti.

## Art. 90.

Le dimissioni del personale volontario debbono essere presentate per iscritto al Comando provinciale dei vigili del fuoco e trasmesse al Ministero per l'accettazione.

## Art. 91.

La radiazione ha luogo per i motivi e con la procedura stabilita nel regolamento di disciplina.

## CAPO IV

## PERSONALE

## PERMANENTE E VOLONTARIO

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 92.

Nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nella parte concernente i sottufficiali graduati e militari di truppa, sono inseriti i seguenti gradi del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco in corrispondenza dei coefficienti, stipendi o paga, di seguito rispettivamente indicati:

« coefficiente	271	stipendio	annuo	lordo	813.000	- maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe vigili del fuoco
»	229	»	»	»	687.000	- maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe vigili del fuoco
»	202	»	»	»	606.000	- maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe vigili del fuoco
»	180	»	»	»	540.000	- brigadiere . . . . . vigili del fuoco
»	157	paga	annua	lorda	471.000	- vice brigadiere . . . . . vigili del fuoco
»	131	»	»	»	393.000	- vigile scelto . . . . . vigili del fuoco
»	128	»	»	»	384.000	- vigile . . . . . vigili del fuoco »

Al personale permanente dei sottufficiali vigili scelti o vigili del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco sono estese, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente



## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modifiche.

Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente.

maresciallo di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> classe e brigadieri . . . . .	celibe	7.100	ammogliato	11.250
vice brigadieri . . . . .	»	5.650	»	10.100
vigili scelti e vigili . . . . .	»	3.900	»	6.100

Detta indennità è ridotta di un decimo per il personale provvisto di alloggio in natura, gratuito, non di servizio e di un ventesimo se trattasi di alloggio in natura, gratuito, di servizio.

Nelle posizioni in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità di servizio speciale è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

Le misure dell'indennità di servizio speciale previste dal primo comma per il personale ammogliato sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori od inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati minori od inabili al lavoro ed a carico.

## Art. 94.

L'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, compete al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, e successive modifiche ed a trenta volte della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160, e successive modifiche e dell'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio

## Art. 93.

L'indennità di servizio speciale ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'Allegato N al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è stabilita nella seguente misura mensile lorda:

dello Stato 1° aprile 1947, n. 221, e successive modifiche.

L'indennità di servizio antincendi è computabile agli effetti della pensione in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui al precedente comma.

## Art. 95.

Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

## Art. 96.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio in caserma, è corrisposta una indennità di alloggio nelle seguenti misure mensili:

a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

ai marescialli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe lire 6.371;

ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 6.267;

b) nelle altre sedi:

ai marescialli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe lire 5.310;

ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 5.222.

Per il personale celibe o vedovo senza prole e che non possa essere alloggiato in caserma, e sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nelle seguenti misure mensili:

c) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

ai marescialli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe lire 2.283;

ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 2.245;

d) nelle altre sedi:

ai marescialli di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe lire 1.932;

ai marescialli di 3<sup>a</sup> classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 1.900.

L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale eccettuati i casi: di licenza straordinaria per gravi motivi personali o di famiglia; di sospensione dal servizio e dagli assegni.

#### Art. 97.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un assegno nella seguente misura annua:

lire 25.000 per medaglia d'oro;

lire 10.000 per medaglia d'argento;

lire 5.000 per medaglia di bronzo.

L'assegno per la medaglia al merito di servizio è stabilito nella misura di lire 10.000 annue.

Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.

#### Art. 98.

Agli effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Sono corrisposti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti i compensi per le prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegata n. 1 della legge 24 ottobre 1955, numero 1077.

#### Art. 99.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, nei turni di servizio della durata di 24 ore continuative, partecipano gratuitamente alla mensa del Corpo.

#### Art. 100.

Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è regolato dalle norme previste per i militari dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

#### Art. 101.

Gli ufficiali volontari chiamati in servizio temporaneo, a seconda che siano primi ufficiali o secondi ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale di attività e di missione che rispettivamente compete ai coadiutori (coefficiente di stipendio 271) ed ai coadiutori aggiunti (coefficiente di stipendio 229) del ruolo transitorio dei servizi antincendi.

#### Art. 102.

Il personale volontario dei gradi di sottufficiale, vigile scelto e vigile, chiamato in servizio temporaneo, ha diritto al trattamento economico iniziale del pari grado permanente.

Il personale di cui al precedente comma ha diritto altresì al trattamento di missione,

nonchè ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 2 della legge 21 ottobre 1955, n. 1077.

#### Art. 103.

Al personale volontario che non sia chiamato in servizio temporaneo competono i seguenti compensi fissi annui:

Primi ufficiali . . . . .	L. 24.000
pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.	
Secondi ufficiali . . . . .	» 18.000
pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.	
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . .	L. 10.500
pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.	
Brigadieri . . . . .	» 9.750
pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.	
Vice brigadieri . . . . .	» 9.000
pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.	
Vigili scelti . . . . .	L. 8.250
pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.	
Vigili . . . . .	» 7.500
pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.	

#### Art. 104.

Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Sono a carico dello Stato le spese di degenza e di cura per il personale volontario infortunatosi per causa di servizio.

#### Art. 105.

Per l'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato ed altre analoghe provvidenze nonchè per i prestiti, previa cessione di una quota dello stipendio, si applicano, al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stesse disposizioni in vigore per i pari grado delle Forze armate dello Stato.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 106.

Per il semestre del 1° luglio al 31 dicembre 1959, lo Stato corrisponde alla Cassa sovvenzioni antincendi la somma di lire 3 miliardi in sostituzione delle quote di concorso dei comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dalla legge 9 aprile 1951, n. 338.

#### Art. 107.

Le gestioni di stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco sono attribuite al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi.

Per le riscossioni ed i pagamenti relativi a dette gestioni di stralcio è istituita apposita contabilità speciale intestata al Direttore generale dei servizi antincendi. A tale contabilità speciale affluiscono anche i fondi a carico del bilancio dello Stato.

I rendiconti relativi a detta contabilità speciale, da redigersi alla fine di ciascun esercizio finanziario, saranno sottoposti al riscontro amministrativo e contabile della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, ed al visto per la regolarità della Corte dei Conti.

Per gli oneri connessi con la liquidazione delle suddette gestioni è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'interno della somma complessiva di lire 8 miliardi di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1959-60 e lire 6 miliardi per l'esercizio 1960-61.

#### Art. 108.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, iscritti nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e del regio decreto 16 marzo 1941, n. 700, possono, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo di cui all'allegata tabella A, conservando il grado ricoperto, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 109.

L'inquadramento in ruolo è disposto per ciascun grado tenendo conto dell'anzianità assoluta ed, a parità di anzianità assoluta, della graduatoria dei corsi, concorsi o scrutini di promozione o dell'anzianità relativa attribuita in applicazione delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Ove non possa farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, l'anzianità sarà determinata dall'età.

#### Art. 110.

Il personale permanente che aspira all'inquadramento nel ruolo nazionale, di cui alla allegata tabella A, deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione di cui all'articolo seguente, la quale esprime il suo giudizio circa il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di idoneità fisica e morale, e di capacità professionale.

Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, sentita la commissione di cui al comma precedente, può disporre l'esclusione dall'inquadramento.

#### Art. 111.

La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dal Sottosegretario allo interno e composta:

da un prefetto, in servizio presso il Ministero dell'interno, incaricato delle funzioni di Direttore generale;

da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a Ispettore superiore.

Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dello interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

#### Art. 112.

I posti di sottufficiale permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti ai sottufficiali volontari del corrispondente grado in servizio continuativo da almeno cinque anni, mediante concorsi per titoli.

I marescialli volontari sono ammessi a partecipare al concorso per titoli per il conferimento del grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe.

#### Art. 113.

I posti di vigile e vigile scelto permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti al personale del corrispondente grado in servizio volontario, continuativo o temporaneo, da almeno due anni, mediante concorsi per titoli.

#### Art. 114.

La commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli 112 e 113 è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi - presidente;

2) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

3) da un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore ad Ispettore superiore.

Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dello interno, con qualifica non inferiore a consigliere di II<sup>a</sup> classe, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

#### Art. 115.

Il personale dichiarato vincitore dei concorsi di cui ai precedenti articoli 112 e 113 è iscritto nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria.

#### Art. 116.

Il personale permanente che non richieda l'inquadramento nel nuovo ruolo entro il termine previsto dal precedente articolo 110, comma primo cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine predetto.

Il personale che avendo richiesto l'inquadramento, non l'abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 110, comma terzo, cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dalla stessa data del decreto con cui viene escluso dall'inquadramento.

Il personale, comunque non inquadrato, conserva il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza sulla base delle norme per esso applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al predetto personale è concesso un aumento di cinque anni utili ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

La maggiorazione del trattamento, in applicazione del predetto aumento è a totale

carico dello Stato, che provvede a determinarla ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a corrisponderla direttamente.

#### Art. 117.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente, una volta espletati i concorsi per titoli di cui al precedente articolo 113 sono conferiti per metà ai sensi dell'articolo 31 della presente legge e per metà mediante apposito concorso per titoli, al quale possono partecipare i vigili scelti permanenti che abbiano già conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al precedente comma è costituita ai sensi del precedente articolo 114.

#### Art. 118.

Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nei quadri del personale volontario dei Corpi dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono essere iscritti nei quadri previsti per ciascun comando provinciale entro il limite di cui all'allegata tabella B, con il grado rivestito e la relativa anzianità.

#### Art. 119.

Il personale che aspira all'iscrizione nei quadri dei volontari dei Corpi dei vigili del fuoco deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La iscrizione è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, può negare l'iscrizione nei quadri del personale volontario.

## Art. 120.

Il personale permanente e volontario, che richiama l'inquadramento nel ruolo o la iscrizione nei quadri dei volontari, ai sensi dei precedenti articoli 110 e 119, che sia iscritto a partiti politici, deve, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge rassegnare le dimissioni dal partito politico cui appartiene.

I trasgressori della disposizione di cui al precedente comma sono collocati a riposo, con effetto dal primo giorno del mese successivo e quello di scadenza del termine predetto.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 116.

## Art. 121.

Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio o paga, della indennità di servizio speciale e dell'indennità di servizio antincendi derivanti dalla prima applicazione della presente legge risulti inferiore a quello mensile corrisposto agli stessi titoli anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio o paga a qualsiasi titolo.

## Art. 122.

L'integrazione di pensione di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dovuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi ai titolari di pensione liquidata o da liquidarsi dalla Cassa pensioni dipendenti Enti locali in seguito a cessazione dal servizio avvenuta fino al 31 dicembre 1959, è posta a carico dello Stato.

## Art. 123.

Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale con mansioni impiegatizie o salariali, assunto dalla Cassa sovvenzioni antincendi e dai Corpi dei vigili del fuoco ed in ser-

vizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa da tale data.

A detta data si fa luogo alla liquidazione del trattamento di licenziamento spettante in base al rapporto di impiego o di lavoro di cui al precedente comma.

## Art. 124.

Il Ministero dell'interno può assumere alle proprie dipendenze, su domanda degli interessati e nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nelle allegate tabelle C) e D), il personale di cui al precedente articolo 123 in servizio da data anteriore al 1° novembre 1958 e non provvisto di pensione normale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale).

Apposita commissione, nominata dal Ministro per l'interno d'intesa col il Ministro per il tesoro, e composta da non più di cinque funzionari appartenenti alle carriere direttive, accerta, entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.

## Art. 125.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie indicate nelle allegate tabelle C) e D) sono subordinate al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo.

Al personale con mansioni salariali va attribuita la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate qualifica che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni. La qualifica di mestiere così attribuita comporta l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella ed alla corresponsione del trat-

tamento economico previsto per la categoria medesima.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di entrata in vigore dalla presente legge.

#### Art. 126.

Al personale assunto ai sensi del precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico previsti rispettivamente per il personale impiegatizio e salariato statale non di ruolo.

Al personale impiegatizio si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsto dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per la applicazione del precedente comma decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che, al compimento del 65° anno di età, si trovino ad avere un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza del collocamento nei ruoli aggiunti.

#### Art. 127.

Al personale di cui al precedente articolo 123 che non venga comunque assunto alle dipendenze dello Stato, è corrisposta, in aggiunta al trattamento di licenziamento, di cui al secondo comma dello stesso articolo 123,

una integrazione pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo, se trattasi di impiegati, ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dei predetti assegni spettanti alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro ai sensi del precedente articolo 123.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 128.

Il Ministero dell'interno è autorizzato alla concessione di contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore di istituzioni, giuridicamente riconosciute, che si prefiggano l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 129.

Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di caserme per i vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilità.

#### Art. 130.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, circa la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco, nonchè le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, relative alla forza massima complessiva dei sottufficiali, vigili scel-

ti e vigili, da mantenersi in servizio continuativo.

Sono, altresì, abrogate la legge 9 aprile 1951, n. 338, contenente norme sulla gestione finanziaria dei servizi antincendi ed ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

Art. 131.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri del tesoro e della difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà ad emanare i regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi antincendi, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità per le Scuole centrali, il Centro studi ed esperienze, gli Ispettorati di zona, i Comandi provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco.

Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, n. 699 e n. 701.

Art. 132.

Alla spesa di complessive lire 11.250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede: per lire 500.000.000 con i contributi delle imprese di assicurazione di cui al precedente articolo 5; per lire 750.000.000 a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il detto esercizio 1959-60 relativo alle spese per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti e per lire 10.000.000.000 a carico dei fondi speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1959-60 destinati a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 133.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1960.

TABELLA A

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	60
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	120
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	200
Brigadieri . . . . .	750
Vice brigadieri . . . . .	1.050
Vigili scelti . . . . .	1.360
Vigili ed allievi vigili . . . . .	4.460
<i>Totale</i> . . . . .	<u>8.000</u>

TABELLA B

CONTINGENTE DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI VOLONTARI IN SERVIZIO DISCONTINUO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Primi ufficiali . . . . .	114
Secondi ufficiali . . . . .	191
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	250
Brigadieri . . . . .	404
Vice brigadieri . . . . .	679
Vigili scelti . . . . .	1.124
Vigili . . . . .	15.643
<i>Totale</i> . . . . .	<u>18.410</u>



## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

<i>Impiegati</i>	<i>n. unità</i>
Personale di categoria II	3
» » » III	11
» » » IV	—
<i>Totale unità</i>	<u>14</u>

NOTA. — È consentita l'assunzione di personale in eccedenza al limite fissato per la categoria corrispondente, sempre che risultino vacanti altrettanti posti nelle categorie superiori.

TABELLA D

SALARIATI	
<i>Categorie</i>	<i>n. unità</i>
1 <sup>a</sup> - Operai specializzati . . . .	30
2 <sup>a</sup> - Operai qualificati . . . .	30
3 <sup>a</sup> - Operai comuni . . . .	25
4 <sup>a</sup> - Operai normali . . . .	34
<i>Totale unità</i> . . . .	<u>119</u>

NOTA. — È consentita l'assunzione di personale in eccedenza al limite fissato per la categoria corrispondente, sempre che risultino vacanti altrettanti posti nelle categorie superiori.